

## Dà della “sgallettata” alla giornalista: condannata per diffamazione

28 Maggio 2020  
Lorenzo Pispero

### Indice:

1. Il caso in esame
2. La decisione della Suprema Corte

È **diffamazione** utilizzare espressioni che si concretizzano in **gratuiti attacchi alla persona** e in **arbitrarie aggressioni al patrimonio morale** della stessa. Applicando tale principio di diritto, la Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2020, n. 12460, ha confermato la **condanna inflitta ad una blogger per aver apostrofato una giornalista, rivolgendosi alla stessa con l'appellativo di “sgallettata”**.

### 1. Il caso in esame

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da una *blogger*, condannata dai giudici di merito per il reato di **diffamazione aggravata** in quanto, nel commentare sul suo blog un articolo apparso su un quotidiano *online*, riportante notizie non corrette, aveva definito l'autrice dell'articolo come *“una giornalista sgallettata con la fissa dello scoop”*.

Per quanto di interesse in questa sede, la ricorrente aveva lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla **valutazione dell'esistenza dell'elemento oggettivo** del reato di diffamazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse *“omesso di esaminare la qualificazione di “sgallettata” [...] nel contesto complessivo dell'articolo a sua firma”*, e in relazione al **diniego di riconoscimento della scriminante dell'esercizio di un diritto**, in particolare quello **di critica**, *ex* articolo 51 Codice Penale.

### 2. La decisione della Suprema Corte



**Per quanto concerne la valutazione dell'esistenza dell'elemento oggettivo, la Corte di Cassazione, confermando quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ha affermato che l'imputata, con il qualificare la persona offesa come *“una giornalista sgallettata con la fissa dello scoop”*, espressione peraltro utilizzata sia nel testo che nel titolo dell'articolo, aveva inteso sminuirne e ridicolizzarne le qualità professionali e la dignità di giornalista donna.**

L'espressione “sgallettata”, alludente ad una *“donna che ostenta la propria sensualità in modo sguaiato; che si dimostra eccessivamente disinvolta”*, secondo la definizione che ne dà il “Dizionario della lingua italiana De Mauro” citata dalla Corte territoriale e dagli stessi giudici di legittimità nella sentenza qui commentata, accostata al sintagma *“con la fissa dello scoop”*, secondo la Suprema Corte lascerebbe emergere *“la gratuita attribuzione alla persona offesa di qualità dispregiative atte a metterne in cattiva luce sia il profilo professionale che umano”*.

Di qui, l'integrazione, e la corretta contestazione secondo la Suprema Corte, del reato di diffamazione, il cui elemento oggettivo consiste nell'uso di espressioni che si traducano *“in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di *argumenta ad hominem*”*, strategia di retorica che consiste nell'aggreddire la persona che propone una certa tesi, piuttosto che la tesi stessa.

**Relativamente al diniego di riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, la Cassazione ha affermato che la causa di giustificazione in parola non può trovare applicazione quando *“l'espressione utilizzata consista non già in un dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario”*, costituendo il rispetto della dignità altrui un limite immanente all'esercizio del diritto di critica.**

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto, confermando la sentenza impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile costituita in giudizio.

**TAG:** diffamazione, blog, giornalismo, esercizio diritto, scriminante, cronaca

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---